CAMERA DEI DEPUTATI N. 882

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NICOLA PASETTO

Interpretazione autentica dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta

Presentata il 15 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Com'è noto l'articolo 444 del codice di procedura penale provvede a disciplinare l'istituto dell'applicazione della pena, chiamato comunemente « patteggiamento » su richiesta dell'imputato o del pubblico ministero.

Il comma 1 dell'articolo citato delimita, infatti, il campo applicativo dell'istituto in questione alle pene pecuniarie ed a quelle detentive della reclusione e dell'arresto e non anche ad altre sanzioni privative della libertà personale di specie diversa.

In questo quadro normativo l'applicazione della pena su richiesta delle parti non ha alcuna forza di espansione logica all'infuori delle fattispecie criminose previste dalla legge penale comune ed, in particolare, non appare in alcun modo utilizzabile in relazioni ai reati puniti con la pena della reclusione militare prevista dall'articolo 26 del codice penale militare di pace.

L'omessa previsione delle pene militari, ignorate *in toto* dall'articolo 444 del codice di procedura penale è perciò indicativa della volontà del legislatore di circoscrivere l'ambito dell'istituto ai soli procedimenti riguardanti i reati comuni. A tale proposito va rilevato che il « patteggiamento » trova la sua essenziale ragione di essere in esigenze di speditezza e di semplificazione dei meccanismi processuali in funzione deflattiva rispetto al gravoso carico degli organi giudiziari ordinari, esigenze queste non

rinvenibili nei tribunali militari i quali, sia per numero, sia per la contenuta consistenza della popolazione militare, sia, infine, per la limitatissima tipologia dei reati militari sottoposti alla rispettiva cognizione, si connotano per un volume di affari estremamente esiguo costituito prevalentemente da procedimenti concernenti episodi di assenza dal servizio (mancanza alla chiamata e diserzione) e reati contro il patrimonio di modesta entità.

In questo quadro l'intero titolo II del libro sesto del codice di procedura penale non può trovare giustificabile estensione alla cognizione dei reati militari puniti con la pena – originaria o sostituita ai sensi dell'articolo 27 del codice penale militare di pace – della reclusione militare non menzionata nell'articolo 444, comma 1 del codice di procedura penale.

Senonché l'anzidetta normativa ha nella prassi subito una estensione di malagevole comprensione, ad opera degli organi della giustizia militare che hanno introdotto a viva forza nel processo penale militare il patteggiamento sulla pena. Poiché il ricorso a tale rito ha assunto dimensioni illimitate, pur ostandovi la *ratio* e la lettera della legge, appare necessario ed indifferibile un intervento del Parlamento per un'interpretazione insindacabile dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale, così da definire compiutamente ed inequivocabile l'esatta portata della norma erroneamente applicata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale deve essere interpretato nel senso che l'applicazione della pena su richiesta delle parti non opera in relazione a reati puniti con la reclusione militare, originaria o da sostituire ad altra pena ai sensi dell'articolo 27 del codice penale militare di pace.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DDL13-882
Lire 500